


**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE  
 DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G. OBERDAN"**

Via Tre Venezie, 1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195

 Sito web: [www.istitutooberdan.edu.it](http://www.istitutooberdan.edu.it)

 E-mail [tric809001@istruzione.it](mailto:tric809001@istruzione.it) - [tric809001@pec.istruzione.it](mailto:tric809001@pec.istruzione.it)

C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE


**A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA  
 AMM.NE TRASPARENTE**
**OGGETTO: Informativa su incompatibilità, autorizzazione incarichi dipendenti pubblici, anagrafe delle prestazioni**

La presente circolare provvede a informare tutto il personale sulle norme e le procedure legate al regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici, alle autorizzazioni per lo svolgimento di libera professione o assunzione di incarichi e agli obblighi previsti per l'anagrafe delle prestazioni pubbliche.

Il principio di servizio esclusivo per la nazione, che la Costituzione Italiana, all'art. 98, ribadisce in riferimento agli impiegati pubblici, è parzialmente mitigato – ma sostanzialmente ribadito – dalla legislazione specifica in materia di incompatibilità. In base al DPR n. 3 del 1957, è vietato lavoratori pubblici l'esercizio di attività commerciali ed industriali, l'esercizio di professioni, l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. L' art. 53 del D.lgs. 165/2001 ha introdotto un regime di incompatibilità relativa, consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedurali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti d'ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia la possibilità di autorizzare incarichi provenienti da soggetti terzi.

Le condizioni ed i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività possono così sintetizzarsi:

- a. la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- b. la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- c. la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l'attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell'orario di servizio.

Per "incarichi retribuiti" oggetto delle autorizzazioni da parte dell'amministrazione di appartenenza devono intendersi tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:

**Firmato digitalmente da CHIARA DIOMEDI**


**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE  
 DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G. OBERDAN"**

Via Tre Venezie, 1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195

 Sito web: [www.istitutooberdan.edu.it](http://www.istitutooberdan.edu.it)

 E-mail [tric809001@istruzione.it](mailto:tric809001@istruzione.it) - [tric809001@pec.istruzione.it](mailto:tric809001@pec.istruzione.it)

C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE



- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
- f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

Per le attività sopra elencate non è prevista la richiesta di autorizzazione, ma occorre comunque una comunicazione preventiva, affinché il dirigente possa valutare l'eventuale presenza di conflitto di interessi.

È inoltre necessario richiedere l'autorizzazione per l'autorizzazione di cariche nelle società cooperative, per la partecipazione e/o assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate, per l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche.

Sono tuttavia vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo a una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

### Personale docente

La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è rappresentata dalle disposizioni di cui all'art. 508 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di


**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE  
 DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G. OBERDAN"**

Via Tre Venezie, 1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195

 Sito web: [www.istitutooberdan.edu.it](http://www.istitutooberdan.edu.it)

 E-mail [tric809001@istruzione.it](mailto:tric809001@istruzione.it) - [tric809001@pec.istruzione.it](mailto:tric809001@pec.istruzione.it)

C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE



istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (richiamato dal D.lgs. 165 del 2001) e all'art. 33 del CCNL 2003". In merito all'esercizio di attività incompatibili con la funzione docente, il MIUR - Dipartimento per l'istruzione, con Nota del 29 luglio 2005, ha precisato che ai sensi del disposto di cui all'art. 508, comma 10, del D.lgs. n. 297/94, il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Anche per il personale docente tali divieti non si applicano nei casi in cui sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time), con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Va, tuttavia, precisato che ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662/96, l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica, e non deve inoltre sussistere alcun conflitto di interessi tra le attività svolte per altro ente e quelle in cui il dipendente pubblico è regolarmente impiegato.

Inoltre, ai sensi del comma 15 dell'art. 508 citato, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente, con l'insegnamento impartito.

Infine, ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio istituto; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c'è l'obbligo di informare il Dirigente scolastico ed è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (cfr. Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal comma 5 dell'art. 508 (nullità degli scrutini o prove di esame).

In base alla norma di cui all'art. 508 del D. lgs. 297/1994, ai docenti è concesso l'esercizio di una libera professione qualora il dirigente abbia verificato che l'esercizio di tale attività non pregiudichi l'attività di docente e la compatibilità con l'orario di insegnamento e di servizio. (cfr. T.A.R. Lombardia - Brescia - Sent. 07 ottobre 1996 n. 963)

### Collaborazioni plurime

Gli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente ed ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole. Più specificamente l'art. 35 prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche


**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE  
DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G. OBERDAN"**

Via Tre Venezie, 1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195

 Sito web: [www.istitutooberdan.edu.it](http://www.istitutooberdan.edu.it)

 E-mail [tric809001@istruzione.it](mailto:tric809001@istruzione.it) - [tric809001@pec.istruzione.it](mailto:tric809001@pec.istruzione.it)

C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE



parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

L'art. 57 prevede che il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola; tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Per quanto concerne il pagamento si precisa che la spesa per la collaborazione plurima va imputata necessariamente ai fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce. Infatti, la dotazione finanziaria del fondo di istituto può essere destinata unicamente a retribuire prestazioni di lavoro del personale interno all'Istituzione Scolastica.

Il compenso spettante per prestazioni effettuate in regime di collaborazione plurima rientra nella tipologia di quelli previsti dal contratto e quindi è assoggettato alle ritenute di legge. Inoltre, si ritiene che con i docenti o dipendenti utilizzati in regime di collaborazione plurima, non dovrà essere stipulato alcun contratto di prestazione d'opera né tanto meno un contratto di collaborazione occasionale ma è sufficiente una lettera di conferimento di incarico con autorizzazione del dirigente scolastico della scuola dove prestano servizio.

### **Partecipazione ad associazioni o organizzazioni**

È fatto obbligo al dipendente pubblico di comunicare tempestivamente all'amministrazione di appartenenza la propria adesione ad associazioni e organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dal contenuto riservato o meno. Tale disciplina precisa, inoltre, che non sono soggette a dovere di comunicazione le adesioni a partiti politici o organizzazioni sindacali (art. 5 del DPR n. 62/2013).

### **Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici**

Le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le istituzioni scolastiche) che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, mentre va comunicato tempestivamente il relativo compenso erogato.

Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione relativi all'anagrafe gli incarichi svolti ed i compensi ricevuti nei casi seguenti: compensi percepiti da dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno; compensi derivanti dalle attività occasionali per le quali non è

**Firmato digitalmente da CHIARA DIOMEDI**



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE  
DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G. OBERDAN"**

Via Tre Venezie, 1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195

Sito web: [www.istitutooberdan.edu.it](http://www.istitutooberdan.edu.it)

E-mail [tric809001@istruzione.it](mailto:tric809001@istruzione.it) - [tric809001@pec.istruzione.it](mailto:tric809001@pec.istruzione.it)

C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE



prevista la richiesta di autorizzazione del Dirigente Scolastico (art. 53 c. 6 D. lgs. 265/2001).

Per il personale della scuola si ritiene che non debbano essere elencati nel censimento tutti i compensi provenienti dal Fondo dell'Istituzione Scolastica, liquidati al personale per attività di insegnamento, per attività funzionali o per attività aggiuntive, assegnati dal Dirigente Scolastico, e rientranti nella specifica previsione dell'art. 88 del CCNL del 29/11/2007. Dovranno invece essere rilevati tutti gli incarichi affidati a dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni ai quali sono stati corrisposti compensi con fondi provenienti dal MIUR o extra MIUR.

Si rammentano le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione:

- Comma 9 dell'art. 53 D.lgs. 165/2001: Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, 3 dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

- Comma 15 dell'art. 53 D.lgs. 165/2001: Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

### **Autorizzazione a svolgere la libera professione**

Si comunica al personale interessato che è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente/Ata e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell'art. 508 del D.lgs. 297/2004. A tal fine è possibile utilizzare l'allegato 1 alla presente circolare. La richiesta di autorizzazione non può avere durata superiore all'anno scolastico in corso e non ha mai carattere permanente.

Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, debbono comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, entro e non oltre quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non

**Firmato digitalmente da CHIARA DIOMEDI**



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE  
DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G. OBERDAN"**

Via Tre Venezie, 1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195

Sito web: [www.istitutooberdan.edu.it](http://www.istitutooberdan.edu.it)

E-mail [tric809001@istruzione.it](mailto:tric809001@istruzione.it) - [tric809001@pec.istruzione.it](mailto:tric809001@pec.istruzione.it)

C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE



può, i quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti o addirittura già espletati e come tali passibili di sanzioni.

La richiesta di autorizzazione va inoltrata all'Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che l'amministrazione ha 30 gg. di tempo dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione. Per tutto ciò non espressamente riportato in questa circolare si rimanda alla normativa vigente.

Per una conoscenza più approfondita della normativa si fa riferimento a:

Costituzione Italiana, art. 98

DPR 3/1957, art. 60

D.Lgs. 297/94 art. 508;

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/97;

Circolare Funzione Pubblica n. 6/97;

D. Lgs. n. 165/01 art. 53;

CCNL 2007, artt. 35 e 57

DPR 62/2013

**II DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Chiara Diomedì**

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa